

TI_GERICHTE 60.2008.355 vom 4. Dezember 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2008.355_d20081204

FR: TI_GERICHTE 60.2008.355 du 4 décembre 2008

IT: TI_GERICHTE 60.2008.355 del 4 dicembre 2008

Regeste

Istanza di promozione dell'accusa, tempestività, irricevibilità

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 04.12.2008 60.2008.355 Tessin Camera dei ricorsi penali 04.12.2008 60.2008.355 Ticino Camera dei ricorsi penali 04.12.2008 60.2008.355

Istanza di promozione dell'accusa, tempestività, irricevibilità

Incarto n. 60.2008.355 Lugano In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Valentina Item, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza di promozione dell'accusa 6/10.11.2008 presentata da IS 1 contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 16.10.2008 dal procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP _____); letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto e in diritto che con decisione 16.10.2008 il procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere (NLP _____) in relazione ad una segnalazione del 25.9.2007, ritenendo che non vi fossero nuove prove ai sensi dell'art. 187 CPP; che con scritto 6/10.11.2008 IS 1 insorge contro il decreto di non luogo a procedere; che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa; che il decreto di non luogo a procedere, intimato a mezzo raccomandata il 16.10.2008, è stato respinto dal destinatario (qui istante) ed è ritornato al Ministero pubblico, come risulta dalla ricerca postale effettuata da questa Camera; che il termine di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 18.10.2008 ed è venuto a scadere il 28.11.2008; che l'istanza è stata spedita il 6.11.2008 ed è pervenuta a questa Camera il 10.11.2008 (cfr. timbri sulla busta agli atti); che quindi – considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 576); che con scritto 12.11.2008 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) – ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa; che lo scritto di questa Camera non è stato ritirato dal qui istante, ed è ritornato il 24.11.2008; che nel termine assegnato, pari a dieci giorni, IS 1 Castelli non si è pronunciato al proposito; che con tardivo scritto del 28.11/1.12.2008 ha preso posizione;

che l'istanza di promozione del 6/10.11.2008 è irricevibile in quanto tardiva; che si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 186 ss. CPP, pronuncia 1. L'istanza è irricevibile in quanto tardiva. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - ; - sede (rif. NLP 4246.2008); -. Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.